

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73°

ROMA - Giovedì, 6 ottobre 1932 - ANNO X

Numero 232

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.			

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della "Gazzetta Ufficiale" (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla "Gazzetta Ufficiale" vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 1266.
Modifica dell'art. 8 del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, concernente l'allenamento del personale navigante o specializzato della Regia aeronautica in congedo Pag. 4434

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1267.
Aggregazione al comune di San Donato Milanese di parte di territorio del comune di Milano Pag. 4434

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1268.
Riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato. Pag. 4435

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1269.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare. Pag. 4435

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1270.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare. Pag. 4436

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1271.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare. Pag. 4436

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1272.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare. Pag. 4436

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1273.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare. Pag. 4436

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1274.
Autorizzazione alla R. Accademia nazionale dei Lincei ad accettare una donazione Pag. 4436

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1275.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Rocco in Montemurro Pag. 4436

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1276.
Passaggio di Confraternite alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica Pag. 4436

REGIO DECRETO 8 settembre 1932.
Nomina di un membro della Commissione centrale per la finanza locale Pag. 4436

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.
Approvazione della pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli Pag. 4436

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1932.
Riconoscimento del Fascio di Momigno (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 Pag. 4437

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1932.
Espropriazione ed occupazione da parte dell'Amministrazione militare di alcuni immobili situati nel territorio del comune di Budrio Pag. 4437

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1932.
Nomina di un socio ordinario residente del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli Pag. 4438

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca agricola commerciale di Catania per l'esercizio del credito agrario. Pag. 4438

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Casamarciano per l'esercizio del credito agrario. Pag. 4438

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Catania per l'esercizio del credito agrario. Pag. 4438

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa cooperativa agraria « Callicari » di Biancavilla per l'esercizio del credito agrario Pag. 4439

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 4439

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Sostituzione del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Giulianova (Teramo) Pag. 4445

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per le case popolari di Giulianova e nomina del commissario Pag. 4445

Ministero dell'interno: Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Brindisi Pag. 4445

Banca d'Italia: Situazione al 10 settembre 1932-X Pag. 4446

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Raggruppamento degli uffici dei consorzi per la trasformazione fondiaria del Vallo di Diano e per la bonifica dei laghi di Maorno e Tardiano Pag. 4448

Approvazione dello statuto del Consorzio « Ufficio fiumi e fossi di Pisa » Pag. 4448

Costituzione del Consorzio per la bonifica delle Pagliete in provincia di Roma Pag. 4448

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale Cason in comune di Artegna (Udine) Pag. 4448

Riordinamento dell'« Ufficio fiumi e fossi » di Pisa. Pag. 4448

Ministero delle finanze:

Avviso di rettifica Pag. 4448

Media dei cambi e delle rendite Pag. 4448

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur Pag. 4448

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 232 DEL 6 OTTOBRE 1932-X:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 10.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 1266.

Modifica dell'art. 8 del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, concernente l'allenamento del personale navigante o specializzato della Regia aeronautica in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, che reca disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della Regia aeronautica in congedo, successivamente modificate dai Regi decreti 23 giugno 1927, n. 1242, e 6 settembre 1928, n. 2170;

Visto il R. decreto 2 luglio 1931, n. 1125, sull'allenamento dei giovani brevettati piloti di velivoli da turismo prima della chiamata alle armi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra e per la marina;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale ammesso all'allenamento, che per indisciplina di volo, durante l'allenamento stesso, sia stato sospeso dal volo, perderà, per ogni mese o frazione di mese di sospensione, un decimo dei premi previsti dall'art. 8 del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, dall'articolo unico del R. decreto 2 luglio 1931, n. 1125, e loro successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI —
 GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1932 - Anno X
 Atti del Governo, registro 324, foglio 168. — FERZI.

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1267.

Aggregazione al comune di San Donato Milanese di parte di territorio del comune di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 12 novembre 1931 con cui i podestà di Milano e di San Donato Milanese chiedono concordemente il distacco dal primo e l'aggregazione al secondo di detti Comuni del territorio comprendente le cascine denominate Nuova, San Donato, Accesso, Bagnolo, Tecchione, Soregherio, Bosco, Poasco e Ronco;

Vedute le deliberazioni del podestà di San Donato Milanese in data 14 luglio 1929, 12 aprile 1930 e 25 aprile 1931 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 luglio 1931); la deliberazione 25 settembre 1931 del podestà di Milano; il progetto di delimitazione del territorio su indicato, vistato in data 25 gennaio 1932 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano, nonchè i pareri espressi dal preside della provincia di Milano, con deliberazione 26 gennaio 1932, ratificata dal Rettorato il 22 febbraio 1932, e dalla Giunta provinciale in seduta del 17 dello stesso mese;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 28 giugno 1932 si intende nel presente decreto riportato;

Veduti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Milano, comprendente le cascine denominate Nuova, San Donato, Accessio, Bagnolo, Tecchione, Soregherio, Bosco, Poasco e Ronco, è aggregata al comune di San Donato Milanese.

Tale aggregazione si intende effettuata alle condizioni fissate con le surriferite deliberazioni podestarili.

Art. 2.

Il confine fra il comune di Milano e quello di San Donato Milanese è stabilito in conformità al progetto di delimitazione vistato in data 25 gennaio 1932 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano.

Detto progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 171. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1268.

Riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica 21 gennaio 1929 - Anno VII, numero 67, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la riduzione, a partire dalla campagna 1933, della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato e di conferire all'Amministrazione dei monopoli di Stato facoltà idonee a regolare siffatta coltivazione per l'avvenire;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla campagna 1933 la superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato è ridotta nella misura seguente:

1° per i tabacchi scuri da fumo e per quelli di impiego misto, del 20 %;

2° per i tabacchi di seme levantino, del 15 %.

Tale riduzione è applicata indistintamente a tutte le coltivazioni escluse soltanto quelle delle varietà Maryland, Burley e Virginia Bright, la cui produzione è inferiore al fabbisogno del monopolio.

Art. 2.

Per la campagna 1933 è accordata alle concessioni speciali la facoltà di coltivare, in aggiunta alla superficie che risulterà autorizzata a seguito della riduzione disposta col precedente articolo, una superficie non superiore al 5 % di quella coltivata all'entrata in vigore del presente decreto allo scopo di destinarne il prodotto alla esportazione.

Nel caso che entro il 31 dicembre 1935 non sia stato possibile esportare tale prodotto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ne procederà all'acquisto applicando le modalità stabilite per i tabacchi coltivati per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato ed in base alle tariffe fissate per i tabacchi stessi, diminuite del 20 %.

In tal caso però, a partire dalla prima campagna successiva all'acquisto, ciascuna concessione sarà assoggettata ad una ulteriore riduzione di superficie proporzionata alla quantità dei tabacchi prodotti per l'esportazione ed acquistati dall'Amministrazione.

Sul valore dei tabacchi coltivati per la esportazione non sarà corrisposto alcun anticipo o sovvenzione.

Art. 3.

Per le campagne successive a quella del 1933, l'Amministrazione dei monopoli stabilirà, campagna per campagna, la superficie da destinarsi alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1269.

Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

N. 1269. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1270.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

N. 1270. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1271.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

N. 1271. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1272.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

N. 1272. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1273.
Disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

N. 1273. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1274.
Autorizzazione alla R. Accademia nazionale dei Lincei ad accettare una donazione.

N. 1274. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la R. Accademia nazionale dei Lincei è autorizzata ad accettare la donazione di L. 6000 in consolidato italiano 5 %, disposta a suo favore dal prof. Luigi Palazzo per l'istituzione di un premio quadriennale destinato a dare incoraggiamento a studiosi di meteorologia e geofisica, che sarà intitolato al nome di Luigi Palazzo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1275.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Rocco in Montemurro.

N. 1275. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Rocco in Montemurro (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1276.
Passaggio di Confraternite alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1276. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le seguenti Confraternite passano alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera c), del Concordato con la Santa Sede:

- 1° Confraternita di San Giuseppe in Foggia;
- 2° Confraternita di Santa Monica in Foggia;
- 3° Confraternita del SS. Rosario in Bovino;
- 4° Confraternita della Pietà in Bovino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 settembre 1932.
Nomina di un membro della Commissione centrale per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 dicembre 1931, n. 1522, col quale fu costituita la Commissione centrale per la finanza locale, giusta l'art. 329 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la lettera 19 agosto 1932-X, con la quale il Ministero dell'interno ha designato quale membro di detta Commissione il comm. avv. Umberto Turchi, preside della provincia di Bologna, in sostituzione del comm. dott. Nazzareno Olmeda, defunto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. avv. Umberto Turchi, preside della provincia di Bologna, è nominato membro della Commissione centrale per la finanza locale in sostituzione del comm. dott. Nazzareno Olmeda, defunto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1932 - Anno X
 Registro n. 8 Finanze, foglio n. 96. — ADROWER.

(6640)

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.
Approvazione della pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1905, riguardante il riordinamento della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio in data 27 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1919, registro n. 3, foglio 278, con cui fu approvata la pianta organica del personale della Regia stazione sperimentale suindicata;

Visti il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento della istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali;

Sentito il Comitato per le Regie stazioni sperimentali per l'industria, istituito con R. decreto 19 novembre 1931, numero 1488;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica del personale della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli è modificata come appresso:

- 1° un direttore titolare di terza classe - grado 6°;
- 2° un aiuto - grado 9°;
- 3° due assistenti - grado 10°;
- 4° un segretario titolare - grado 11°;
- 5° un vice segretario titolare - grado 12°;
- 6° personale di servizio (un custode e due inservienti).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1932 - Anno X
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 275. — BETTAZZI.

(6642)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1932.

Riconoscimento del Fascio di Momigno (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Momigno (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Momigno (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(6643)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1932.

Espropriazione ed occupazione da parte dell'Amministrazione militare di alcuni immobili situati nel territorio del comune di Budrio.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 29 agosto 1919, n. 1841, relativo alla derequisizione ed espropriazione dei terreni temporaneamente occupati dalle autorità militari;

Ritenuta la necessità di assicurare definitivamente all'Amministrazione militare il possesso degli immobili situati nel comune di Budrio (provincia di Bologna) requisiti durante il periodo bellico per esigenze di guerra e costruzioni di forni militari ed ora occorrenti per la costituzione di un deposito per autoveicoli;

Ha decretato e decreta:

Art. 1.

È pronunciata l'espropriazione e quindi è resa definitiva e permanente l'occupazione da parte dell'Amministrazione militare degli immobili situati nel territorio del comune di Budrio e descritti nel modo seguente:

Di proprietà del sig. Dalla Noce Eugenio fu Pietro: Fondo Bentivoglio - Comune di Budrio - Foglio n. 118, mappale n. 94 (prato) della superficie di . . . mq. 1831
mappale n. 95 (fabbr. urbano) della superf. di » 2734
mappale n. 96 (seminativo) della superficie di » 11175

Complessivamente » . . . mq. 15740

Confini: a nord con la ferrovia Bologna-Portomaggiore; a sud con la strada comunale vecchia del Moro; ad est con la proprietà Fratelli Zanotti fu Probo; ad ovest con la proprietà Ruggeri Luigi.

Di proprietà del sig. Ruggeri Luigi di Enrico: Fondo Bentivoglio - Comune di Budrio - Foglio 118, mappale n. 93 (seminativo arborato) della superficie di mq. 485.

Confini: a sud e ad est con la proprietà Dalla Noce, a nord e ad ovest con la restante parte della proprietà Ruggeri.

Art. 2.

Per la espropriazione degli immobili di cui all'articolo precedente viene offerta al sig. Dalla Noce Eugenio fu Pietro l'indennità di L. 125.000 (centoventicinquemila) ed al sig. Ruggeri Luigi di Enrico quella di L. 6500 (seimilacinquecento), giusta perizie di stima redatte ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 131.500 sarà imputata al cap. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-33.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

(6636)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1932.

Nomina di un socio ordinario residente del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 6, 7 e 26 dello statuto organico del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli approvato con Regio decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 3°);

Vista la deliberazione in data 28 gennaio 1932 del Reale istituto predetto;

Decreta:

E approvata la nomina a socio ordinario residente del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli, deliberata nell'adunanza del 28 gennaio 1932, del prof. Mauro Picone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1932 - Anno X

p. Il Ministro: ASQUINI.

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca agricola commerciale di Catania per l'esercizio del credito agrario.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE**

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge, con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Banca agricola commerciale di Catania fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 6 giugno 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 10 settembre 1932, n. 13233;

Decreta:

E revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Banca agricola commerciale di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6637)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Casamarciano per l'esercizio del credito agrario.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47 delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che con provvedimento del 18 gennaio 1930 la Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, in virtù della facoltà delegata con decreto del Ministero dell'economia nazionale del 20 febbraio 1927, concesse alla Cassa agraria di prestiti operante in Casamarciano l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario di esercizio per il comune di Casamarciano;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con lettera del 20 settembre 1932-X, nn. 35230 e 193927;

Decreta:

E revocata alla Cassa agraria di prestiti di Casamarciano l'autorizzazione di esercitare il credito agrario di esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Catania per l'esercizio del credito agrario.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE**

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge

5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto Part. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Catania fu autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dei comuni di Catania, Regalbuto, Acireale, Giarre, Fiumefreddo, Catenanuova e Ramacca quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 4 marzo 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 10 settembre 1932, n. 13232;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa al Consorzio agrario provinciale di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa cooperativa agraria « Callicari » di Biancavilla per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa cooperativa agraria produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 20 giugno 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 10 settembre 1932, numero 13231;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa cooperativa agraria produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6645)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 196 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franolich Antonio, figlio del fu Domenico e di Domenica Delmoro, nato a Gallese (Pola) il 29 marzo 1897 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franolla ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Santina Petech di Giovanni e di Maria Slivaz nata a Gimino il 31 ottobre 1902 ed al figlio Antonio, nato a Pola il 16 novembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4650)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

N. 192 F.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franch » (Frank) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta :

Il cognome del sig. Franch (Frank) Augusto, figlio del fu Ginseppe e della fu Anna Bertos, nato a Villa Decani l'8 agosto 1906 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4651)

N. 175 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Franciscovich » e « Mattessich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta :

I cognomi della sig.a Franciscovich Domenica ved. di Giovanni, figlia del fu Giuseppe Mattessich e di Rosa Giuricich, nato a Lussinpiccolo il 7 ottobre 1877 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco » e « Mattessi » (Francisco Domenica ved. di Giovanni nata Mattassi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Francisco » anche ai figli nati a Lussinpiccolo: Giovanni, il 22 febbraio 1900; Domenico, il 30 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4654)

N. 177 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franciscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta :

Il cognome del sig. Franciscovich Giovanni, figlio del fu Rocco e di Domenica Poserina, nato a Lussinpiccolo il 5 febbraio 1884 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fausta Franciscovich fu Giovanni e di Antonia Picinich, nata a Lussinpiccolo il 1° aprile 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4655)

N. 190 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Furlanich » e « Lettich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta :

I cognomi della signora Furlanich Caterina ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Lettich e di Filomena Babich, nata a Lussingrande il 29 ottobre 1876 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani » e « Lettis » (Furlani ved. Caterina nata Lettis).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Furlani » anche alle figlie, nate a Lussingrande: Maria, il 6 marzo 1896; Aida, il 1° aprile 1903; Celeste, il 26 aprile 1908; Adalgisa, il 13 aprile 1912; Emma, il 20 settembre 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4660)

N. 198 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fiumich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fiumich Giovanni, figlio di Antonio e di Rosa De Lucio, nato a Trieste il 28 dicembre 1891 e abitante a Pirano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fiumi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bortola Bortole fu Simeone e fu Rosa Bonifacio, nata a Pirano il 5 settembre 1893 ed ai figli nati a Pirano: Fulvio, l'11 maggio 1916; Romana, il 12 agosto 1918; Giovanni, il 4 novembre 1919; Vittorina, il 3 giugno 1921; Maria-Anna, il 12 gennaio 1923; Leda, il 7 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4662)

N. 194 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franellich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Antonia Cuhar, nato a Gimino il 15 dicembre 1885 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Geromella fu Matteo e di Maria Lesich, nata a Gallignana il 1° ottobre 1891 ed alle figlie nate a Gimino: Antonia-Sabina, il 30 gennaio 1925; Maria, l'11 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4663)

N. 195 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Franellich » e « Cuhar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Franellich Antonia ved. di Giovanni, figlia del fu Simone Cuhar e della fu Mattea Cressina, nata a Gimino l'8 gennaio 1857 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franelli » e « Cucari » (Franelli ved. Antonia, nata Cucari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Franelli » anche ai figli, nati a Gimino: Felice, il 10 luglio 1896 e Francesco il 6 ottobre 1901; alla nuora Giovanna Rencich di Giuseppe e di Antonia Erman, nata a Gimino il 1° luglio 1894, moglie di Felice Franellich ed alla nipote Maria, figlia di Felice Franellich e di Giovanna Rencich, nata a Gimino il 16 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4664)

N. 206 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giacomo, figlio del fu Giovanni e di Giacomina Crusich, nato a Cherso il 10 agosto 1890 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carmela

Solis fu Nicolè e di Caterina Fucich, nata a Cherso il 16 luglio 1895 ed al figlio Giacomo, nato a Cherso il 28 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4665)

N. 193 F.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franellich Francesco, figlio del fu Matteo e di Teresa Rocco, nato a Gimino il 25 novembre 1880 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zohil fu Giovanni e fu Santina Zohil, nata a Gimino il 1° dicembre 1882 ed ai figli nati a Gimino: Rosa, il 23 settembre 1906; Francesco, il 25 maggio 1909; Santina, il 7 maggio 1911; Matteo, il 21 maggio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4666)

N. 289 F.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ferkovich (Fercovich) Quirino fu Martino:

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ferkovich (Fercovich) Quirino fu Martino e della fu Maria Cancellar, nato a Pola, il 27 aprile 1877 e residente a Pola, via U. Defranceschi, 35, di condizione macellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ferkovich in « Ferrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio adottivo Fercovich-Tonzar Querrino fu Antonia, nato a Pola il 13 aprile 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4667)

N. 207 F.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giacomo, figlio del fu Giorgio e della fu Francesca Bunicich, nato a Cherso il 10 dicembre 1876 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria della defunta moglie Francesca Corich, nata a Cherso il 1° luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4668)

N. 208 F.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Filipas » e « Crusich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Filipas Giacomina ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Crusich e della fu Maria Solis, nata a Cherso il 20 gennaio 1860 e abitante a Cherso, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas » e « Crusi » (Filippas ved. Giacomina nata Crusi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4669)

N. 209 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Filipas » e « Francovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Filipas Maria ved. di Giuseppe, figlia di Giovanni Francovich e della fu Domenica Bunich, nata a Cherso il 24 marzo 1884 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas » e « Franco » (Filippas ved. Maria, nata Franco).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Filippas » anche ai figli nati a Cherso: Giuseppe, il 13 marzo 1909; Maria, il 26 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4670)

N. 203 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giacomo, figlio del fu Pietro e della fu Maria Surdich, nato a Cherso il 28 novembre 1865 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Giovanna, nata a Cherso il 25 settembre 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4671)

N. 200 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Francesco, figlio del fu Francesco e di Maria Coglievina, nato a Cherso il 20 gennaio 1883 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Gasparinich fu Giovanni e fu Maria Niculcich, nata a Dragosetti (Cherso) il 7 febbraio 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4672)

N. 201 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Filipas » e « Chersul » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Filipas Francesca ved. di Marco, figlia del fu Pasquale Chersul e della fu Michelina Duimovich, nata a Cherso il 23 aprile 1874 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas » e « Chersuli » (Filippas ved. Francesca nata Chersuli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Filippas » anche ai figli nati a Cherso: Nicolò, il 18 agosto 1903; Marco il 21 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4673)

N. 219 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Filipas » e « Lazzarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Filipas Antonia ved. di Antonio, figlia del fu Francesco Lazzarich e della fu Andreana Francovich, nata a Cherso il 12 giugno 1872 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas » e « Lazzari » (Filippas ved. Antonia nata Lazzari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Filippas » anche ai figli nati a Cherso: Francesco, il 21 maggio 1896; Giuseppe, l'11 agosto 1901; Gasparo, il 5 gennaio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4674)

N. 203 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Giovanna Nuchich, nato a Cherso il 1° novembre 1853 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Fornarich fu Matteo e fu Antonia Battaia, nata a Cherso il 18 marzo 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4675)

N. 50-336 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Mattia fu Antonio e della fu Mozetic Anna, nato a Gorizia il 23 febbraio 1859 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Korsic Augusta fu Michele Huznih nata a Gorizia il 14 dicembre 1869, moglie;

Korsic Anna di Mattia, nata a Gorizia il 22 luglio 1900, figlia;

Korsic Cecilia di Mattia, nata a Gorizia il 16 novembre 1901, figlia;

Korsic Vita di Mattia, nata a Gorizia il 23 maggio 1903, figlia;

Korsic Leopoldo di Mattia, nato a Gorizia il 16 novembre 1904, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

(6353)

Il prefetto: TIENGO.

N. 50-337 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Cirillo fu Andrea e della fu Komel Maria, nato a Gorizia il 1 luglio 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Giuseppina di Giusto Klamic, nata a Gorizia il 4 aprile 1886, moglie;

Korsic Cirillo di Cirillo, nato a Gorizia il 17 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

(6354)

Il prefetto: TIENGO.

N. 50-339 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Giuseppe di Bortolo e di Orsola Boschin, nato a Gorizia il 27 novembre 1887 e residente a

Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Milena di Giuseppe, nata a Gorizia il 7 giugno 1913, figlia della prima moglie;

Korsic Carolina di Giuseppe, nata a Gorizia il 25 gennaio 1915, figlia;

Korsic Melania fu Leopoldo Faganelli, nata a Merna l'11 aprile 1893, seconda moglie;

Korsic Sonia di Giuseppe, nata a Gorizia il 2 giugno 1924, figlia della seconda moglie;

Korsic Giuseppe di Giuseppe, nato a Gorizia il 27 marzo 1928, figlio;

Korsic Rina di Giuseppe, nata a Gorizia il 24 novembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

(6356)

Il prefetto: TIENGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Giulianova (Teramo).

Con R. decreto in data 2 settembre 1932 - Anno X è stato sostituito il commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Giulianova (Teramo).

(6649)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per le case popolari di Giulianova e nomina del commissario.

Con R. decreto 23 giugno 1932 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per le case popolari di Giulianova ed è stato altresì provveduto alla nomina del commissario straordinario.

(6650)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Brindisi.

Si comunica che con R. decreto 2 settembre 1932 (registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1932, registro n. 6 Interno, foglio n. 248) il signor dott. Cosimo Cerasino è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Brindisi per triennio in corso 1930-32 in sostituzione del signor prof. Giovanni D'Ambrosio.

(6654)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 31 agosto 1932-X (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.	5.768.907.756,14	+ 18.890
Altre valute auree			
Crediti su l'estero.	L. 1.211.340.180,79		+ 2.305
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	£ 184.443.236,42		- 17
		1.395.783.417,21	+ 2.288
Riserva totale	£	7.164.691.173,35	+ 21.178
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	£	1.772.798.105 —	—
Cassa	£	334.057.655,40	- 1.723
Portafoglio su piazze italiane	£	4.634.559.270,69	- 66.974
Effetti ricevuti per l'incasso	£	3.879.315,92	- 830
Anticipazioni } su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato } e cartelle fondiarie	L. 1.098.557.455,40		- 108.046
su sete e bozzoli	£ 389.263,20		—
		1.098.946.718,60	- 108.046
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.	1.367.035.235,85	+ 312
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int.	£	449.907.500 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 28.886.140,39		- 43.131
altri	£ 66.681.238,08		- 11.875
		95.567.378,47	- 55.006
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni	L.	—	—
Azionisti a saldo azioni	£	200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici	£	176.688.284,35	—
Istituto di liquidazioni	£	1.836.772.765,60	+ 14.225
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	£ 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	£ 103.737.350,98		—
Impiego fondo pensioni	£ 227.690.610,72		—
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	£ —		—
Debitori diversi	£ 495.436.207,69		+ 62.997
		889.349.169,39	+ 62.997
Spese	L.	143.667.678,12	+ 564
	L.	20.167.920.250,74	
Depositi in titoli e valori diversi	£	27.835.644.851,24	+ 10.302
	L.	48.003.565.101,98	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	£	379.667.915,05	- 1.159
TOTALE GENERALE	L.	48.383.233.017,03	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento degli uffici dei consorzi per la trasformazione fondiaria del Vallo di Diano e per la bonifica dei laghi di Maorno e Tardiano.

Con R. decreto in data 25 agosto decorso, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre successivo, al registro 14, foglio 361, è stato disposto, a termini dell'art. 6 del R. decreto 2 luglio 1929, n. 1530, il raggruppamento degli uffici dei consorzi per la trasformazione fondiaria del Vallo di Diano e per la bonifica dei laghi di Maorno e Tardiano.

Con lo stesso decreto l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione è stata espressamente incaricata di studiare e proporre le norme per l'attuazione del nuovo ordinamento.

(6655)

Approvazione dello statuto del Consorzio « Ufficio fiumi e fossi di Pisa ».

Con decreto Ministeriale 30 settembre 1932, n. 4396, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del consorzio denominato « Ufficio fiumi e fossi di Pisa ».

(6656)

Costituzione del Consorzio per la bonifica delle Pagliete in provincia di Roma.

Con R. decreto 6 giugno 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre successivo, al registro n. 14, foglio n. 172, è stato costituito il Consorzio per la bonifica di 1ª categoria delle Pagliete in provincia di Roma.

(6657)

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale Cason in comune di Artegna (Udine).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto del 28 settembre 1932-X, ha approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale Cason in comune di Artegna (Udine) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 25 ottobre 1931.

(6658)

Riordinamento dell'« Ufficio fiumi e fossi » di Pisa.

Con R. decreto 30 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 1º settembre successivo, al registro n. 14, foglio n. 69, è stato disposto il riordinamento dell'Ufficio fiumi e fossi di Pisa, sopprimendosi i 141 consorzi di scolo, di difesa e di contribuzione amministrati dal detto Ufficio e suddividendosi l'intero territorio consorziale in 28 comprensori, rappresentanti distinti nuclei di interessi.

(6659)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Si rende noto che nelle pubblicazioni apparse nelle puntate n. 58, 108 e 160, rispettivamente in data 10 marzo, 11 maggio e 13 luglio 1932, relative allo smarrimento di certificati di rendita nominativa, il nome della intestataria della rendita Pellizzari Rosanna va rettificato in « Pellizzari Rosaura ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 202.

Media dei cambi e delle rendite

de' 4 ottobre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra. (Sterlina)	67.40
Francia. (Franco)	76.37
Svizzera. (Franco)	375.85
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.71
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canada. (Dollaro)	17.65
Cecoslovacchia. (Corona)	57.95
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.52
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.655
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.44
Olanda. (Fiorino)	7.845
Polonia. (Zloty)	—
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	159.75
Svezia. (Corona)	3.49
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.325
Id. 3,50 % (1902)	73.25
Id. 3 % lordo	51.775
Consolidato 5 %	83.775
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. id. 1934	100.775
Id. id. id. 1940	101.325
Id. id. id. 1941	101.425
Obbligazioni Venezia 3,50 %	85.75

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 25 agosto 1932-X, è stato rilasciato l'exequatur al signor Guido Chierichetti, console onorario del Portogallo a Firenze.

(6651)

In data 2 settembre 1932-X, è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Lamberti, console onorario della Repubblica Cecoslovacca a Napoli.

(6652)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.